



REPUBBLICA VENETA

***Ordinanza n. 2/2016 del Presidente
Della Delegazione dei Dieci della
Repubblica Veneta***

Scioglimento Commissione VI

Per ordinanza del Presidente della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, con i poteri conseguenti la dichiarazione di indipendenza del 21 marzo 2014, la conseguente dichiarazione di continuazione della Repubblica Veneta e i poteri di supervisione accordati con il Decreto n. 4/2014 della Repubblica Veneta e in applicazione dell'art. 8 della Deliberazione n. 2/2015 della Delegazione dei Dieci, il Presidente della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta

PREMESSO CHE

in data 20 luglio 2015 la Commissione Parlamentare n. VI – Studi Strategici, per tramite del proprio membro deputato dott. Pier Paolo Bottin, ha pubblicato nei sistemi istituzionalmente preposti un proprio verbale datato 17 luglio 2015 nel quale la stessa Commissione, in linea generale:



REPUBBLICA VENETA

- ✓ non ha rispettato o non ha comunicato in modo conforme a quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 2/2015 della Repubblica Veneta;
- ✓ ha deliberatamente approvato una serie di punti che esorbitano dalle proprie funzioni attribuite dal legislatore;
- ✓ ha promosso a propri membri persone esterne non preventivamente comunicandone al Parlamento la decisione secondo quanto istituzionalmente previsto;

RILEVATO CHE

la stessa Commissione, in linea particolare:

- ✓ con l'approvazione di tali punti ha deliberatamente, arbitrariamente, irrispettosamente esercitato funzioni esecutive che i Padri Fondatori hanno attribuito in modo esclusivo al Governo Provvisorio della Repubblica Veneta;
- ✓ in particolare al punto 1 di detto verbale ha deliberatamente, arbitrariamente, irrispettosamente esercitato funzioni esecutive attribuite in modo esclusivo al Governo Provvisorio della Repubblica Veneta e funzioni di studio e indirizzo attribuite ad altra Commissione;



REPUBBLICA VENETA

- ✓ al punto 2 di detto verbale ha preteso con millantato credito di ricevere informazioni di esclusiva pertinenza delle preposte Istituzioni Venete;
- ✓ al punto 3 di detto verbale ha deliberatamente, arbitrariamente, irrispettosamente esercitato funzioni esecutive attribuite in modo esclusivo al Governo Provvisorio della Repubblica Veneta e funzioni di studio e indirizzo attribuite ad altra Commissione;
- ✓ al punto 4 di detto verbale ha deliberatamente, arbitrariamente, irrispettosamente esercitato funzioni esecutive attribuite in modo esclusivo al Governo Provvisorio della Repubblica Veneta, funzioni di rappresentanza istituzionale attribuite in via esclusiva al Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta nella sua collegialità o nelle sue cariche istituzionali e funzioni di studio e indirizzo attribuite ad altra Commissione;
- ✓ al punto 5 di detto verbale ha deliberatamente, arbitrariamente, irrispettosamente esercitato funzioni esecutive attribuite in modo esclusivo al Governo Provvisorio della Repubblica Veneta e funzioni di studio e indirizzo attribuite ad altra Commissione, attribuendo poteri e funzioni a persona esterna al Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta e al Governo Provvisorio della Repubblica Veneta;



REPUBBLICA VENETA

RITENUTO CHE

la stessa Commissione, tacendo per opportunità strategica ed istituzionali le violazioni e le conseguenze potenziali ancor più gravi di tali deliberazioni, prive di alcuna autorizzazione fornita da chi di dovere, a maggior ragione se si considera l'impatto interno e internazionale delle azioni conseguenti, con il proprio deliberato ha *de facto* oltrepassato una pericolosa linea di demarcazione di responsabilità e di rispetto delle funzioni istituzionali venete, manifestando una forma di grave slealtà repubblicana e mancando di rispetto ai principi fondanti della Repubblica Veneta, anche con l'uso di un linguaggio evocativo di forme di violenza;

tutto ciò premesso e rilevato, il Presidente della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta

SENTITO IL PARERE

della Commissione Parlamentare n. II – Affari Interni che ha svolto una inchiesta parlamentare riservata sui punti rilevati e sull'attività condotta da detta Commissione VI che ha confermato quanto suesposto,

SCIOGLIE



REPUBBLICA VENETA

la Commissione Parlamentare n. VI – Studi Strategici, privandola di alcun potere e autorizzazione repubblicana a riunirsi e ad effettuare qualsiasi azione, o approvare qualsivoglia atto nel nome delle Istituzioni Venete,

DECRETA

la nullità di ogni delibera, atto, indirizzo in precedenza approvato dalla Commissione Parlamentare n. VI – Studi Strategici, sia che sia stato adottato in forma pubblica sia in eventuale forma riservata,

SOSPENDE

Il già coordinatore della Commissione VI deputato Pier Paolo Bottin per otto mesi da ogni attività parlamentare per la propria palese alta slealtà verso le Istituzioni e il Popolo della Repubblica Veneta,

RIMANDA

al Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta il compito di nominare una nuova Commissione VI che possa rientrare nell'esercizio delle proprie funzioni

ATTRIBUISCE



REPUBBLICA VENETA

ogni funzione istituzionale assegnata alla Commissione n. VI sciolta provvisoriamente alla Commissione n. I – Affari Esteri fintantoché il Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta non approverà la composizione di una nuova Commissione VI.

STABILISCE

l'immediata esecutività della presente ordinanza.

Venezia, Repubblica Veneta, 11 febbraio 2016 (2015 *more Veneto*)

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEI DIECI
DELLA REPUBBLICA VENETA